COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640);

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345);

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898);

PAG.

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei beneficî di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) 866

PRESIDENTE 866, 867, 868, 869
BARBERI, *Relatore* 867, 868
CAPUA 867, 869
DELFINO 866
GASCO 868
MONASTERIO 867, 868
SERVELLO 868
USVARDI 868
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 867, 869

La seduta comincia alle 10,5.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152; Dosi: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640); Bontade Margherita: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345); De Maria ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484); Delfino ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883); Messinetti ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898); Storti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925); Bozzi ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087); De Maria: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: n. 152, d'iniziativa dell'onorevole Margherita Bontade, concernente norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali; n. 640, d'iniziativa dell'onorevole Dosi, concernente provvedimenti in favore dei farmacisti rurali; n. 2345, d'iniziativa della onorevole Bontade Margherita, concernente la riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri; n. 484, d'iniziativa degli onorevoli De Maria, De Pascalis, Bartole e Lattanzio, concernente modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico; n. 883, d'iniziativa degli onorevoli Delfino, Cucco, Servello, Calabrò, Grilli Antonio, De Marzio, Caradonna, Cruciani, Gonella Giuseppe, Giugni Lattari Jole, Santagati, concernente modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie; n. 898, d'iniziativa degli onorevoli Messinetti, Monasterio, Scarpa, Tognoni, Alboni, Falconi Marcella, Biagini, Di Mauro Ado Guido, Fanales, Giorgi, Pasqualicchio; Sacchi, Zanti Tondi Carmen, Tagliaferri, concernente modificazioni alle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 relative alla disciplina del servizio farmaceutico; n. 925, d'iniziativa degli onorevoli Storti, Scalia, Colleoni, Cavallari Nerino, Gagliardi, Toros, Colasanto, Colombo Vittorino, concernente modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie; ed infine n. 1087, d'iniziativa degli onorevoli Bozzi, Ferioli, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli e Trombetta, relativa a nuove norme sull'esercizio farmaceutico.

Continua la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare agli articoli comunico che ieri la segreteria del servizio Commissioni mi ha fatto presente che si trova attualmente all'esame del Senato un disegno di legge che riguarda analoghi provvedimenti.

Sicché qualora il testo del Senato, il cui *iter* è in stato abbastanza avanzato, pervenisse alla nostra Commissione prima dell'inizio dell'esame degli articoli dovrà essere sottoposto ad abbinamento. Qualora invece il testo approvato dal Senato ci pervenisse mentre la Commissione sta discutendo gli articoli, l'abbinamento non sarebbe più possibile.

DELFINO. Signor Presidente, io sono senz'altro del parere che sia meglio iniziare l'esame degli articoli anche perché, nell'eventualità che noi in seguito volessimo l'abbinamento, il fatto di aver iniziato l'esame non ci precluderà affatto questa possibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, in base all'indicazione fornitami dalla Segreteria delle Commissioni risulta che una volta iniziato l'esame degli articoli non potremo più procedere all'abbinamento. Comunque, pur in presenza di questa preclusione, nulla vieta che noi in sede di esame degli articoli possiamo introdurre gli emendamenti che riteniamo necessari, tenendo presente le deliberazioni nel frattempo prese dal Senato.

Non essendovi obiezioni, possiamo quindi passare all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia rilasciata con decreto del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni.

Non si terrà conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (di norma) ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

Gli onorevoli Capua, De Lorenzo e Pierangeli hanno presentato un emendamento sostitutivo del IV comma, che è del seguente tenore:

« La distanza tra le farmacie deve essere determinata in maniera da soddisfare adeguatamente i bisogni degli aggregati urbani. Essa è stabilita per ogni singolo Comune dal medico provinciale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale. Tale determinazione deve essere effettuata in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie di cui al successivo articolo 3 ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, propongo un emendamento al primo comma, al fine di sostituire la parola « autorizzazione » con la parola « concessione ».

CAPUA. Il mio emendamento, signor Presidente, ha carattere tecnico. La distanza tra gli esercizi farmaceutici prevista dal testo del Comitato ristretto, non sembra a noi rappresentare la soluzione migliore, essendo fissata con criteri rigidi e generali destinati a rimanere in vigore per parecchio tempo.

Noi riteniamo invece che tale distanza debba essere stabilita con criteri elastici e locali, revisionabili di tanto in tanto a seconda delle necessità contingenti dei vari centri urbani. A tale criterio si ispira il nostro emendamento, il quale prevede appunto che « la distanza tra le farmacie deve essere determinata in maniera da soddisfare adeguatamente i bisogni degli aggregati urbani... ». Esso prevede anche che si debba sentire il parere dell'Amministrazione comunale, che in definitiva è quella che più sa dove debba essere ubicata la nuova farmacia, in occasione della revisione della relativa pianta organica. Si tratta quindi di un emendamento eminentemente tecnico, mirante a dare il potere ai comuni di precisare la sede più adatta.

PRESIDENTE. Praticamente l'emendamento degli onorevoli Capua, De Lorenzo e Pierangeli abolisce il limite minimo di duecento metri di distanza stabilito fra una farmacia e l'altra.

Inoltre c'é un emendamento dell'onorevole Pasqualicchio: « Al quarto comma cancellare le parole: « (di norma) ».

MONASTERIO. A nostro avviso le parole « di norma » non sono necessarie, a questo proposito ricordo che il Comitato ristretto non era giunto ad un accordo definitivo e perciò le parole erano state riportate tra parentesi.

Circa l'emendamento Capua ed altri, non avremmo obiezioni, a condizione che sia ben chiaro che rimane il limite minimo fissato in duecento metri tra farmacia e farmacia.

CAPUA. Accetto di inserire nel mio emendamento l'inciso: « a distanza non inferiore a 200 metri ».

BARBERI, *Relatore*. Ho rinunciato ad intervenire nella discussione generale perché sono convinto della opportunità di procedere speditamente nell'esame di questa legge; e in parziale dissenso con il parere della Segreteria delle Commissioni ritengo che noi abbiamo il diritto di procedere egualmente all'esame del provvedimento, anche se ve ne è uno analogo in discussione al Senato, in quanto il provvedimento stesso è stato presentato al Senato da oltre tre mesi, e direi anche che il movente è abbastanza chiaro.

Superata questa questione di carattere pregiudiziale, per quel che riguarda l'articolo 1, voglio ricordare agli onorevoli colleghi che in Comitato ristretto la questione fra « autorizzazione » e « concessione » ora risollevata dal rappresentante del Governo, fu oggetto di lunga discussione, e alla fine, dopo una serie notevole di sedute, i funzionari stessi del Ministero della sanità avevano concordato col Comitato ristretto sull'opportunità di accettare la « autorizzazione »; autorizzazione che è norma costantemente ripetuta da tutte le leggi sulle farmacie, come del resto appare nel decreto del 1934.

A me pare che effettivamente qui siamo nel campo delle autorizzazioni e non delle concessioni. Anche se la dottrina e la giuri-

sprudenza non sono del tutto unite in proposito, oggi la dottrina prevalente parla di autorizzazione, e su questo punto il Comitato ristretto, dopo lunga discussione, fu unanime nel confermare l'opportunità di mettere la parola « autorizzazione ».

Né vale il concetto che l'autorizzazione debba portare ad una indiscriminata (anche di questo si è parlato) istituzione di farmacie, in quanto già la legge Giolitti del 1913 affermava che lo Stato aveva ben ragione di limitare il numero delle farmacie in relazione al numero degli abitanti, e riservando allo Stato stesso ogni diritto per quanto riguardava controlli, imposizione di orari e tariffe.

Non vedo come si possa conciliare l'apertura di una farmacia con la concessione di servizi per esempio di navigazione (queste effettivamente sono « concessioni »).

Pertanto, io come portavoce della volontà espressa dal Comitato ristretto, prego il Governo di ritirare l'emendmento sostitutivo al primo comma dell'articolo 1, accettando il termine « autorizzazione ».

Desidero anzi a tale proposito ricordare che, in un primo tempo, i funzionari volevano che venisse usato il termine di concessione, ma poi essi stessi si convinsero – attraverso una lunga discussione – della necessità di rinunciare alla concessione, per parlare invece di autorizzazione.

MONASTERIO. Per quanto riguarda la questione della concessione, noi abbiamo osservato che le ultime sentenze della Magistratura, sia a livello della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, sono propense a considerare concessione, e non autorizzazione, l'atto in base al quale una farmacia può essere aperta.

Sappiamo che su questo argomento la dottrina è controversa: vi sono correnti di pensiero giuridico favorevoli all'autorizzazione, mentre altre sono per la concessione.

Noi siamo d'accordo con l'emendamento del Governo, anche per i motivi esposti dall'onorevole Mariotti nel corso della precedente seduta.

A proposito dell'emendamento Capua, noi concordiamo soltanto sul primo principio, mentre siamo contrari agli altri aspetti dell'emendamento, e soprattutto al fatto che un così grande potere sia dato al medico provinciale e non all'Amministrazione comunale. Noi abbiamo delle idee precise per quanto riguarda la pianta organica, abbiamo presentato un emendamento, e questa anticipazione non può trovarci consenzienti. Noi potremmo essere favorevoli soltanto qualora si parlasse di « conforme delibera del Consiglio comunale, con provvedimento del medico provinciale ».

Questo perché, in tema di ubicazione delle farmacie in un comune, l'Amministrazione comunale può valutare assai meglio del medico provinciale le esigenze e le necessità della popolazione ai fini di una efficiente distribuzione dei farmaci.

Concludendo, noi potremmo accogliere favorevolmente l'emendamento dell'onorevole Capua, solamente a condizione che sia il comune a deliberare, e non il medico provincile.

SERVELLO. Desidero dire che tutti noi siamo d'ccordo con il testo del comitato ristretto, anche perché convinti dalle argomentazioni portate dai colleghi comunisti nella loro proposta di legge, favorevole appunto al principio dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Insistendo il Governo sul suo emendamento, lo pongo in votazione. Esso è del seguente tenore: al primo comma, sostituire la parola « autorizzazione » con la parola « concessione ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma di cui ho già dato lettura. Il Governo propone di sostituire la cifra « 25.000 », con la cifra « 20.000 ».

MONASTERIO. Signor Presidente. Noi eravamo favorevoli ad un abbassamento del *quorum* minimo della popolazione complessiva dei comuni fino a 15 mila. Ma poiché il Governo propone di abbassare a 20.000 il numero degli abitanti al di sopra del quale viene istituita una farmacia ogni 4.000 abitanti anziché ogni 5.000, noi dichiariamo di votare a favore dell'emendamento governativo.

USVARDI. Anche i socialisti sono favorevoli all'abbassamento del *quorum* da 25 mila abitanti a 20.000 proposto dal Governo.

GASCO. Noi eravamo partiti da quota 30 mila e scendemmo a 25 mila dopo che fu rilevato che la consistenza della generalità dei borghi rurali consigliava di abbassare tale cifra. Essa fu concordata in 25.000 abitanti dopo approfondita discussione, e sono pertanto per il mantenimento della cifra di 25.000 adottata dal Comitato ristretto.

BARBERI, *Relatore*. Il numero di 25.000 abitanti fu stabilito in Comitato ristretto dopo

lunghe discussioni, e sono contrario ad una sua ulteriore diminuzione.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene il suo emendamento ?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e sanità*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo al secondo comma, tendente a sostituire la frase: « ... fino a 25.000 abitanti » con quella: « ... fino a 20.000 abitanti ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda il terzo comma, vi era un emendamento del Governo, tendente a ridurre a 20.000 il numero degli abitanti, in analogia con l'emendamento respinto al comma precedente. Tuttavia essendo stato respinto l'emendamento al comma precedente, l'emendamento al terzo comma deve considerarsi precluso.

Pongo pertanto in votazione il terzo comma, nel testo del comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma, di cui è già stata data lettura. Vi sono due emendamenti: il primo che propone la soppressione delle parole « ... (di norma) ... » e che è stato accettato da tutti. Il secondo è quello degli onorevoli Capua, De Lorenzo, Pierangeli.

CAPUA. Ritiro l'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamenti soppressivi, pongo allora in votazione il mantenimento delle parole « di norma ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma senza le parole « di norma » fra parentesi.

(*È approvato*).

Sul quinto comma, di cui ho già dato lettura, non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 1.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con decreto del medico provinciale e con l'oservanza delle norme contenute nella presente legge.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

Non si terrà conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Lo pongo in votazione, nel suo complesso.

(*È approvato*).

Data la concomitanza della seduta in Aula, la seduta della nostra Commissione è sospesa. L'esame degli articoli della proposta di legge proseguirà nella prossima seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO